DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE ED ECONOMICA

Art. 1

Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 139 e' sostituto dal seguente: «139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.». Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonche' quelli adottati in conformita' all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

Versione in vigore dal 28 marzo 2026, non più in vigore dal 23 maggio 2026 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica
Estremi	Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38
Capo	I — Misure urgenti in materia fiscale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-ed-economica/art-1-trattamento-iva-delle-operazioni-permutative-e-delle-dazioni-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it